

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TINA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SABRINA PERON

Seduta del 01/10/2024

FATTO

Parte ricorrente rappresenta al Collegio di aver concluso in data 10/03/2017 un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto (n. ***510), avente un montante rate a scadere di € 29.400,00 da corrispondere in 120 rate da € 245,00 ciascuna. Il finanziamento è stato estinto anticipatamente in data 30/06/2021 allo scadere della rata n. 49 su 120. In sede di conteggio estintivo le veniva riconosciuto, oltre al rimborso degli interessi, anche l'importo di € 1.851,11 a titolo di "Storno commissioni gestione", dalla parte ricorrente ritenuto non compatibile con la normativa vigente.

Ragion per cui, parte ricorrente presentava reclamo in data 04/03/2024, riscontrato dall'intermediario con il versamento dell'ulteriore somma di € 583,01, effettivamente ricevuta dalla parte ricorrente.

Quest'ultima, tuttavia, ha presentato ricorso chiedendo il rimborso pro quota degli oneri netti pari a € 1.877,96 in applicazione del criterio proporzionale *ratione temporis*, al lordo di quanto già eventualmente versato da considerarsi a titolo di acconto. Oppure, in via subordinata una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi. In ogni caso, parte ricorrente chiede al Collegio la restituzione delle quote eventualmente versate e delle spese di assistenza difensiva quantificate in € 200,00, oltre alla refusione del contributo di € 20,00 e degli interessi legali dal reclamo al saldo.



Nelle controdeduzioni l'intermediario afferma che:

- il finanziamento è stato estinto anticipatamente alla rata n. 49 come da conteggio estintivo allegato in cui è stato riconosciuto alla cliente l'importo di € 1.851,11 a titolo di rimborso commissioni di gestione;
- a seguito del ricorso ha provveduto a rimborsare l'ulteriore importo di € 544,44 a titolo di ristoro degli oneri relativi alle commissioni di attivazione e spese di istruttoria, oltre agli interessi legali, a mezzo bonifico al procuratore;
- le "commissioni di attivazione" di cui alla lettera C del modulo SECCI, trattandosi di attività preliminari alla chiusura del contratto, hanno natura *up-front*;
- anche le "spese di istruttoria e notifica" di cui alla lettera E hanno natura *up-front* in quanto attività preliminari e di notifica del contratto al datore di lavoro;
- le "commissioni rete esterna" di cui alla lettera F sono un costo dovuto all'agente in attività finanziaria al quale la cliente si è rivolta per ottenere il prestito; si tratta quindi di un costo, di natura *up-front*, corrispondente a quanto fatturato all'intermediario del credito ed interamente maturato all'atto di stipula del contratto;
- le "commissioni di gestione", pacificamente ricorrenti e rimborsabili, sono state correttamente rimborsate secondo il criterio *ratione temporis*;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 11 *octies*, c. 2, del D.L. 73/2021, rende possibile l'interpretazione della norma previgente in conformità con l'articolo 16.1 della Direttiva n. 48/2008/CE, così come interpretato dalla sentenza Lexitor;
- la sentenza Lexitor in nessun punto si riferisce, nel richiedere la riduzione del costo totale del credito, ai compensi relativi alle attività svolte dai terzi, riguardando invece i soli costi che il finanziatore determina unilateralmente;
- da ultimo la Corte di Giustizia, con la sentenza 9 febbraio 2023, C-555/21, ha stabilito che, in caso di rimborso anticipato del prestito immobiliare, il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito con riguardo ai soli interessi e ai costi che dipendono dalla durata residua del rapporto (c.d. costi *recurring*) e che il rimborso non include, invece, i costi indipendenti dalla durata del rapporto medesimo. A seguito di tale sentenza è quindi venuta meno anche l'efficacia vincolante della sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022, che del resto riguardava solo la precedente versione dell'art. 125 *sexies*, c. 1, TUB;
- la richiesta di rimborso della penale di estinzione anticipata va rigettata in quanto priva di fondamento;
- anche la richiesta di rifusione delle spese di assistenza tecnica va rigettata, in quanto priva di alcuna documentazione a supporto e data la natura del procedimento davanti all'ABF.

Per tali ragioni l'intermediario chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.

Le parti non hanno depositato repliche.

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio attiene alla restituzione degli oneri non maturati che non sarebbero stati riconosciuti alla parte ricorrente in sede di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento di cessione di un quinto, sottoscritto in data 10/03/2017.



La sussistenza del diritto invocato dalla parte ricorrente trae fondamento normativo nell'art. 125 *sexies* T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e dei «*costi dovuti per la vita residua del contratto*». Giova premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011), il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento, a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi *recurring*). È altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro-rata temporis*.

Peraltro, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (con la nota decisione "Lexitor" resa in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) ha stabilito che l'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE, trasposto nell'ordinamento italiano con il sopraccitato art. 125-*sexies* T.U.B., deve essere interpretato nel senso che il «*diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*».

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente principio di diritto: «*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*».

Si fa tuttavia presente che l'art. 11 *octies* del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto "Sostegni bis"), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), ha modificato l'art 125 *sexies* del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spettò al consumatore il rimborso «*in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte*». Tale norma è stata recentemente modificata in data 2 agosto 2023 con la conversione in legge del D.L. 13 giugno 2023 n. 69 (c.d. decreto "Salva infrazioni") e, successivamente, in data 10 agosto 2023 è stato pubblicato il c.d. Decreto "Omnibus" (D.L 10 agosto, n. 104, art. 27) che ha modificato la legge di conversione del c.d. Decreto "Salva Infrazioni" (D.L. n. 69/2023). In data 9 ottobre 2023 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 9 ottobre 2023, n. 136, di conversione, con modificazioni, del citato D.L. 104/2023, il cui art. 27 in tema di estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo sottoscritti prima del 25 luglio 2021, così statuisce: «*Estinzione anticipate dei contratti di credito al consumo - All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: "Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebitto oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte*"».



Il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 21676/2021, ha espresso il seguente principio di diritto: *«in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo [25/7/2021], deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014».*

Successivamente con sentenza n. 263/2022 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del succitato art. 11-octies, comma 2, D.L. n. 73/2021, limitatamente alle parole *«e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».* In particolare, la sentenza della Corte ha statuito che: *“L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea. Al contempo, il nuovo testo dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l'art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza Lexitor».*

Tanto premesso il Collegio osserva che il contratto è stato sottoscritto in data 10/03/2017 pertanto, prima del 25 luglio 2021 (data dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/21).

Ebbene, in base agli orientamenti condivisi dai Collegi ABF dopo la sentenza n. 263/2022 della Corte costituzionale, per i contratti di credito al consumo stipulati ante 25 luglio 2021 trova applicazione l'originario art. 125 sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza Lexitor (cfr., ex multis, Collegio di Bologna, decisione n. 559/2023).

Ragion per cui, in continuità con l'orientamento stabilito con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla Sentenza “Lexitor”, e con gli orientamenti pure precedentemente condivisi:

- per i costi *recurring*, si utilizza il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi *up-front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, vale il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Venendo al merito della fattispecie in esame, il Collegio constata che dalle evidenze in atti, risulta quanto segue:

- il contratto di finanziamento stipulato il 10/03/2017 prevedeva un montante del credito di complessivi € 29.400,00 da pagarsi in n. 120 rate mensili di € 245,00 ciascuna con un TAN fisso del 5%;
- il contratto altresì prevedeva il pagamento a favore dell'intermediario di: “*commissioni di attivazione*” per € 971,06; “*commissioni di gestione*” per € 3.127,57; “*spese di istruttoria e notifica*” per € 480,00; “*commissioni rete esterna*” per € 1.470,00.
- risulta la presenza di un intermediario del credito;
- il contratto si è estinto anticipatamente il 30/06/2021, dopo la scadenza di n. 49 rate su n. 120 totali.



Successivamente all'estinzione l'intermediario ha riconosciuto alla parte ricorrente, a mezzo bonifico bancario in favore del procuratore, l'ulteriore importo di € 544,44, a titolo di ristoro degli oneri relativi alle "commissioni di attivazione" e alle "spese di istruttoria", oltre interessi legali per € 38,57, e così per la somma complessiva di € 583,01. Parte ricorrente conferma di aver ricevuto il suddetto importo, che verrà quindi preso in considerazione del Collegio.

Tanto chiarito il Collegio osserva che – sulla base degli orientamenti espressi dai Collegi (Collegio di Milano, decisioni n. 7467/2023, n. 9614/2024) – le "commissioni di attivazione", devono considerarsi *up-front* (Collegio di Milano, decisioni n. decisioni n. 14296/2022; n. 9509/2022; n. 9578/2022; n. 4037/2021); le "commissioni di gestione", devono considerarsi *recurring* come da contratto; le "spese di istruttoria e notifica" e le "commissioni rete esterna" devono considerarsi *up-front* (Collegio di Milano, decisioni n. 14296/2022, n. 6511/2021, n. 9578/2022 e n. 11308/2022).

Ebbene, applicando ai costi *recurring* il criterio *pro-rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *up-front* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/2019), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il risultato di cui alla tabella che segue.

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 23.099,17	Tasso di interesse annuale	5,00%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	245,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%
Data di inizio del prestito	01/06/2017	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,52%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di attivazione (lett. C)				971,06	Upfront	37,52%	364,30	364,34	-0,04
Commissioni di gestione (lett. D)				3.127,57	Recurring	59,17%	1.850,48	1.851,11	-0,63
Spese di istruttoria/notifica (lett. E)				480,00	Upfront	37,52%	180,07	180,10	-0,03
Commissioni rete esterna (lett.F)				1.470,00	Upfront	37,52%	551,48		551,48
Totale				6.048,63					550,78

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L'importo di cui alla tabella (€ 550,78), è inferiore alla somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 1.727,66), che considera *recurring* tutte le clausole ed inoltre non considera i rimborsi già ottenuti.

Ragion per cui a parte ricorrente va riconosciuto il rimborso arrotondato di € 551,00. Quanto all'arrotondamento si precisa che trattandosi di ricorso presentato successivamente all'entrata in vigore, in data 01.10.2020, delle nuove "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" della Banca d'Italia, ai sensi di quanto previsto nella nota 3 di pagina 25 delle predette, l'importo contenuto nelle pronunce di accoglimento è arrotondato all'unità di euro (per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

Sulla somma riconosciuta è dovuto il pagamento degli interessi legali a decorrere dalla data del reclamo sino al saldo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/2013), al netto di quanto già corrisposto a tale titolo dall'intermediario.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Non può invece trovare accoglimento la richiesta di rimborso della commissione di estinzione anticipata che parte ricorrente indica in € 150,30, senza tuttavia produrre – com'era suo onere fare secondo i criteri generali di riparto dell'onere probatorio - evidenze relative alla propria domanda, né formulare ulteriori contestazioni sul rispetto dei requisiti di cui all'art.125-sexies TUB (Collegio di Milano, decisione n. 26062/2021). Per le medesime ragioni non può altresì accogliersi la richiesta di "*restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza*".

Va altresì respinta la domanda di rimborso delle spese di difesa tecnica (€ 200,00), sia perché non proposta in fase di reclamo sia in adesione ai già noti principi espressi dai Collegi ABF in tema di non ristorabilità delle spese legali, in considerazione della natura seriale del contenzioso in materia di cessione del quinto (come da indicazioni contenute nelle decisioni del Collegio di Coordinamento n. 6174/2016, 4618/2016 e n. 3498/2012; da ultimo si veda anche Collegio di Bologna, decisione n. 800/2023).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 551,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo, al netto di quanto eventualmente già versato a tale titolo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

FLAVIO LAPERTOSA